



Comune di Laterza

Provincia di Taranto

Regolamento comunale

Istituzione

“Consiglio Comunale dei ragazzi”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 5 Giugno 2007

Entrato in vigore il _____

REGOLAMENTO COMUNALE
ISTITUZIONE
“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso la partecipazione dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire alla formazione di cittadini liberi e responsabili, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società e, a tal fine, istituisce il “Consiglio Comunale dei ragazzi”

Art.2

1. Le finalità e le caratteristiche del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono fondate su:
 - a. Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU 20 Novembre 1989)
 - b. Promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (L.285/97);
 - c. Piano Territoriale per l'infanzia e l'Adolescenza (L.285/97 — LR.10/99).

In particolare esso è istituito per:

- a. Consentire ai cittadini bambini e ragazzi di esprimere, attraverso i loro rappresentanti liberamente eletti, i propri bisogni, desideri, potenzialità, punto di vista e sensibilità;

- b. Offrire opportunità concrete ai bambini e ai ragazzi di poter esercitare i propri diritti e doveri, di sviluppare in modo proficuo e autonomo la capacità critica, decisionale di elaborazione di idee;
- c. Far esprimere i principi e le regole della convivenza democratica con l'impegno di assumere i conseguenti comportamenti e responsabilità favorendo ulteriormente l'integrazione e la partecipazione anche dei minori stranieri;
- d. Garantire alla città e agli Amministratori un luogo privilegiato di ascolto e raccordo del punto di vista dei ragazzi sui problemi e sulle proposte di miglioramento della qualità della vita cittadina.

Art.3

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite proposte o richieste di informazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché di rappresentare le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola.
2. In particolare il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" delibera in via propositiva e consultiva nelle seguenti materie:
 - Tutela dell'ambiente, verde pubblico e energia alternativa;
 - Raccolta differenziata;
 - territorio con particolare attenzione al miglioramento e alla sostenibilità degli spazi urbani;
 - sport; tempo libero, cultura e spettacolo;
 - tematiche sociali e rapporti con l'Associazionismo;
 - pubblica istruzione;
 - pubbliche relazioni e rapporti con l'UNICEF ed altri organismi Nazionali ed Internazionali aventi analoghe finalità in ordine alla tutela e alla promozione dei diritti dell'infanzia.

Art. 4

1. Le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgeranno ogni due anni, nel periodo autunnale, con le modalità stabilite in apposita Conferenza dei Dirigenti Scolastici, convocata dal Sindaco del Comune di Laterza e da questi presieduta, alla quale parteciperanno i dirigenti scolastici di tutte le scuole che aderiscono al progetto e un rappresentante dei genitori per ogni consiglio di Circolo/Istituto delle stesse.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in orari non coincidenti con quelli dello svolgimento delle lezioni scolastiche.

Art. 5

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo, con l’assistenza di un Tutor, nominato dal Sindaco su indicazioni della “Conferenza dei Dirigenti Scolastici” delle scuole del territorio. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal seguente regolamento.
2. Per il suo funzionamento, ogni anno, il Consiglio dei Ragazzi potrà utilizzare un apposito stanziamento previsto nel bilancio del Comune da prevedere nel PEG Servizi Sociali — Settore Politiche Sociali.

Art. 6

1. Le decisioni prese dal “Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal segretario del C.C.R..
2. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” potrà chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all’ordine del giorno del C.C. uno o più argomenti per la relativa discussione e deliberazione.

TITOLO II

MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 7

1. Possono essere eletti quali rappresentanti del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” gli studenti delle quarte e quinte classi delle scuole elementari e i ragazzi di prima, seconda e terza classe delle scuole medie inferiori presenti nel territorio comunale che aderiscono al progetto.

Art.8

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti di cui all'art 7.

Art. 9

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è numericamente conforme alla costituzione del Consiglio Comunale e precisamente è costituito da 21 consiglieri e dura in carica due anni scolastici.
2. Ogni scuola curerà al proprio interno, l'organizzazione del percorso educativo deciso dai rappresentanti.

Art. 10

1. Le scuole, pubbliche e private, regolarmente riconosciute ai sensi della normativa vigente, che aderiscono alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi deve far pervenire all'Assessorato alle Politiche Sociali le liste dei ragazzi candidati per singolo circolo/istituto.
2. Ogni schieramento o lista, con il supporto tecnico del Tutor, in collaborazione con le scuole interessate, contestualmente alla loro definizione, elabora un progetto che rappresenterà il “manifesto elettorale” da promuovere tra i ragazzi anche con l'utilizzo di vari strumenti quali assemblee, volantini, spot, ecc. all'uopo individuati.

3. Ogni lista deve essere individuata con un nome e, ove ritenuto necessario, con un simbolo e composta da un minimo di n.10 candidati e da un massimo di n. 21 candidati.
4. Le elezioni si svolgono in unica data, così decisa dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle scuole partecipanti, in ogni istituto e plesso si costituisce un seggio elettorale.
5. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza.
6. L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli e le urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
7. Al fine di garantire un'equa rappresentanza tra gli studenti, ogni circolo/istituto elegge un numero di consiglieri in ragione della popolazione scolastica secondo criteri proporzionali.

Art. 11

1. La conferenza dei Dirigenti Scolastici convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Laterza, stabilisce la sede ove, di norma, si svolgono le riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la data della prima riunione per la elezione del relativo Sindaco, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.
2. Il Sindaco del Comune, durante un'apposita seduta straordinaria e aperta del C. C. dedicata alla trattazione della condizione dell'infanzia nel comune, proclama ufficialmente la costituzione del "Consiglio comunale dei Ragazzi".
3. Nella stessa seduta i neo Consiglieri (n.21) eleggono, a scrutinio segreto, il Sindaco del C.C.R.
4. E' eletto Sindaco del C. C. R. il Consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta del Consiglio.
5. Il Sindaco del Comune di Laterza proclama la elezione del neo Sindaco che assume immediatamente la presidenza del consiglio prestando formale giuramento nelle mani del Sindaco del Comune e successivamente procede nell'ordine dei lavori.

6. Il Sindaco del Comune consegna la fascia di colore blu che verrà indossata nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia.
7. Il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio entro dieci giorni i nomi dei Consiglieri che faranno parte del "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

TITOLO III

NORME DI FUNZIONAMENTO, DURATA, DECADENZA, RISORSE.

Art. 12

1. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dura in carica due anni e durante il mandato la sua sede è presso l'Aula Consiliare del Palazzo Municipale o altra sede apposita.
2. Nel corso di ogni anno scolastico doevono tenersi almeno due consigli comunali (di cui uno ad inizio e l'altro prima della fine dell'anno scolastico) nelle ore e nei giorni preventivamente concordati con la Conferenza dei Dirigenti Scolastici e con Amministrazione Comunale.
3. Le riunioni sono convocate dal Sindaco dei ragazzi;
4. Le convocazioni del C.C.R. possono essere richieste dal Sindaco o Assessore alle Politiche Sociali del Comune e da almeno n.5 Consiglieri del C.C.R.
5. Il Sindaco dei ragazzi, all'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, nomina un segretario verbalizzante ed un suo sostituto. In assenza di entrambi, verbalizzerà la seduta il consigliere più anziano di età.
6. L'Assessorato alle Politiche Sociali garantirà adeguato supporto tecnico-organizzativo e amministrativo per tutte le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attraverso il Tutor che favorirà il rapporto organico con l'Amministrazione.

Art. 13

1. Il Sindaco o i consiglieri decadono in caso di dimissioni e/o perdita dei requisiti per l'elezione a candidato Sindaco o consigliere di cui al precedente art.7.
2. In caso di dimissioni e/o perdita dei requisiti a Sindaco e/o a Consigliere, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nella prima seduta utile, provvederà alla sua sostituzione. Il nuovo Consigliere sarà il primo dei non eletti della stessa lista.
3. Il Neo Sindaco viene eletto nelle stesse modalità previste dall'art.11.

Art.14

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e ritenute valide con la presenza di almeno 11 Consiglieri, in prima convocazione;
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta viene rinviata alla stessa ora del giorno successivo. In seconda convocazione sono sufficienti 4 Consiglieri;
3. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

Art. 15

1. Per la gestione del budget previsto all'art. 5 del presente regolamento, relativo alle spese per le iniziative e le competenze, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" fa riferimento all'Assessorato alle Politiche Sociali.

Art. 16

Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.